

**COMUNE DI LOIANO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**N. 11**

**ORIGINALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza ordinaria in prima convocazione - Seduta Pubblica

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

L'anno **2023**, addì **VENTOTTO** del mese di **APRILE** alle ore **21:00** in Loiano, nella Casa Comunale, con partecipazione dei componenti in videoconferenza, aperta al pubblico.

Convocato nelle forme volute dal Testo Unico degli Enti Locali e dal vigente Regolamento di Funzionamento, con appositi avvisi notificati a ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

<b>1) MORGANTI FABRIZIO</b>	<b>SI</b>
<b>2) BENNI EMANUELA</b>	<b>SI</b>
<b>3) BARTOLOMEI CORRADO</b>	<b>SI</b>
<b>4) LADINETTI LUCA</b>	<b>SI</b>
<b>5) MENETTI LAURA</b>	<b>NO</b>
<b>6) BUGANÈ MICHELE</b>	<b>SI</b>
<b>7) MATTEI MARINO</b>	<b>SI</b>
<b>8) MARINA NASCETTI</b>	<b>SI</b>
<b>9) RAFFAELLA MONARI</b>	<b>SI</b>
<b>10) ZAPPATERRA DANILO</b>	<b>SI</b>
<b>11) TEDESCHI ALICE</b>	<b>NO</b>
<b>12) BARISCIANI NOEMI</b>	<b>SI</b>
<b>13) VENTURI PAOLO</b>	<b>SI</b>

Assenti giustificati i consiglieri: **MENETTI LAURA; TEDESCHI ALICE**

Partecipa il Segretario Comunale **LETIZIA RISTAURI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **FABRIZIO MORGANTI SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i consiglieri: **BUGANÈ MICHELE, BARISCIANI NOEMI, MONARI RAFFAELLA.**

# COMUNE DI LOIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000,  
N° 267

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
(IMU)

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA**

Si esprime parere favorevole.

Loiano, 27/04/2023

**IL RESPONSABILE DI AREA  
ROSSETTI CINZIA**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Si esprime parere favorevole.

Loiano, 27/04/2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
ROSSETTI CINZIA**

OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Data lettura dell'oggetto, il Sindaco Morganti cede la parola al Vicesindaco Benni per illustrare la proposta.

Il Vicesindaco Benni comunica innanzitutto che il tema è già stato trattato in occasione della seduta di Commissione Consiliare e riguarda nello specifico la modifica dell'art.6, inerente l'abitazione principale. A seguito della sentenza emessa dalla Corte Costituzionale nel 2022, dove in merito alla residenza e dimora si fa riferimento non più al nucleo familiare ma all'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, si è infatti provveduto a integrare in accordo anche il regolamento comunale.

Terminato l'approfondimento del Vicesindaco Benni, poiché non sono presenti ulteriori interventi in merito, il Sindaco Morganti pone l'atto in votazione per alzata di mano e per appello nominale.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

**VISTO** l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

**DATO ATTO** che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come modificato dall'art. 15 bis D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. n. 58 del 28 giugno 2019, alla lettera A, stabilisce testualmente che *"a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ..."*; all'art 15 Bis lettera B prevede inoltre che *"a decorrere dall'anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il*

*regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. [...]”;*

**DATO ATTO** che:

- l'art. 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha differito il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali al 30 aprile 2023,
- con la riunione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 aprile 2023 il suddetto termine è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2023;

**VISTO** l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i., che istituisce l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**RILEVATO** che l'art. 1 comma 659 della L. 147/2013, disciplina le fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;

**CONSIDERATO** che, per tutto quanto non previsto dalle disposizioni concernenti l'imposta unica comunale (I.U.C.) o l'imposta municipale propria (IMU), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quelle generali di cui ai commi 684-703 dell'art. 1 L. 147 del 27 dicembre 2013;

**VISTA** la L. n. 160 del 27/12/2019 – Legge di Bilancio 2020 – dove all'art. 1 dai commi 738 al 783 si disciplina l'unificazione del tributo IMU/TASI, con l'abolizione del tributo TASI a decorrere dall'anno 2020;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 1 comma 738 L. 160 del 27/12/2019, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e dell'imposta municipale propria (IMU);

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 25/05/2020, con la quale è stato approvato il regolamento comunale disciplinante l'Imposta Municipale Propria (nuova IMU);

**CONSIDERATO** che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, è necessario modificare l'art. 6 del regolamento suddetto relativo alla definizione di abitazione principale, eliminando il riferimento al nucleo familiare del possessore del fabbricato;

**CONSIDERATO** che il presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. f), D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** l'allegato parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 7), D.Lgs. n. 267/2000;

**DATO ATTO** che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 26 aprile 2023 e che la registrazione della seduta

verrà pubblicata sul sito internet istituzionale assieme alla registrazione del Consiglio Comunale e conservata gli atti;

**ACQUISITI** sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

**CON VOTI** favorevoli ed unanimi, resi per alzata di mano e per appello nominale;

### **DELIBERA**

1. di modificare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (nuova IMU) secondo quanto riportato nel documento allegato, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (modifiche evidenziate in grassetto);
2. di dare atto che le modifiche in oggetto hanno efficacia dal 1° gennaio 2023;
3. di trasmettere la presente deliberazione e l'allegato Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale propria, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come modificato dall'art. 15 Bis del D.L. 30/04/19 n. 34 convertito nella L. n. 58 del 28/06/2019, che modifica le modalità e i termini di invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni, sul sito informatico del Ministero delle Economia e delle Finanze.

**Successivamente, a seguito di apposita votazione resa per alzata di mano con voti favorevoli ed unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.**

OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)



# COMUNE DI LOIANO

## CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

# REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 25/05/2020

**Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28/04/2023**

## **REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU)**

### **INDICE**

#### DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Presupposto dell'imposta
- Art. 3 - Base imponibile
- Art. 4 - Il funzionario responsabile del tributo
- Art. 5 - Aliquota del tributo e detrazione
- Art. 6 - Abitazione principale
- Art. 7 - Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale
- Art. 8 - Pertinenza dell'abitazione principale
- Art. 9 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
- Art. 10 - Immobili posseduti dallo Stato e da Enti territoriali
- Art. 11 - Esenzione immobili dati in comodato
- Art. 12 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali
- Art. 13 - Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili
- Art. 14 - Riduzione d'imposta per i fabbricati ad uso abitativo locati a canone concordato

#### VERSAMENTI RIMBORSI E CONTROLLI

- Art. 15 - Versamenti
- Art. 16 - Differimento dei versamenti
- Art. 17 - Rimborsi e compensazione
- Art. 18 - Attività di controllo
- Art. 19 - Interessi moratori
- Art. 20 - Riscossione coattiva

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 21 - Entrata in vigore del regolamento

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 739 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

### **Art. 2 Presupposto dell'imposta**

1. L'Imposta Municipale Propria ha come presupposto il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli).
2. I terreni agricoli ubicati nel comune di Loiano sono esenti ai sensi dell'art. 1 comma 758 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e della circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993.

### **Art. 3 Base imponibile**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile così come determinato in base all'art. 1 comma 745 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

### **Art. 4 Il funzionario responsabile del tributo**

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile IMU, individuandolo preferibilmente nel titolare di Posizione Organizzativa dell'Area ove è incardinato l'Ufficio Tributi.
2. Fra l'altro spetta al funzionario responsabile del tributo:
  - a) curare tutte le operazioni utili all'acquisizione del tributo, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento, riscossione e irrogazione delle sanzioni;
  - b) sottoscrivere le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegni il Comune verso l'esterno;
  - c) disporre i rimborsi;
  - d) curare il contenzioso e rappresentare il Comune in giudizio, previa conforme deliberazione della Giunta comunale;
  - e) esercitare, all'occorrenza, il potere di autotutela.

### **Art. 5 Aliquota del tributo e detrazione**

1. Il Consiglio Comunale può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote IMU con riferimento a singole categorie di immobili.
3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
4. La detrazione per abitazione principale si applica anche alle abitazioni di cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci e alle abitazioni degli Istituti autonomi per le case popolari regolarmente assegnate o dagli enti di edilizia residenziale pubblica.

### **Art. 6 Abitazione principale**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 741 lettera b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ~~e i componenti del suo nucleo familiare~~ dimorano abitualmente e ~~risiedono risiede~~ anagraficamente. ~~Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.~~

### **Art. 7 Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale**

1. Sono altresì considerate abitazioni principali:
  - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  - d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  - e) uno solo immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  - f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad

una sola unità immobiliare.

#### **Art. 8**

### **Pertinenza dell'abitazione principale**

1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

#### **Art. 9**

### **Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento ricavabili in base al regolamento comunale disciplinante le aree edificabili.

2. Per la disciplina specifica dell'IMU Aree Edificabili si rimanda all'apposito regolamento comunale.

#### **Art. 10**

### **Immobili posseduti dallo Stato e da Enti territoriali**

1. Gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi e dagli enti del servizio sanitario nazionale, sono esenti anche se non destinati a compiti istituzionali.

2. Con riguardo agli immobili posseduti nel territorio comunale da altro Comune, l'esenzione di cui al comma 1 è concessa a condizione che anche gli immobili eventualmente posseduti da questo Comune nel territorio del predetto altro Comune siano riconosciuti esenti.

#### **Art. 11**

### **Esenzione immobili dati in comodato**

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale destinati esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.

2. L'esenzione di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.

3. L'esenzione opera solo con riferimento all'imposta municipale propria di competenza comunale e solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dai commi 1 e 2.

#### **Art. 12**

### **Immobili utilizzati dagli enti non commerciali**

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

### **Art. 13**

#### **Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
  - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore;
  - b) da parte del contribuente mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal comma 2.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

### **Art. 14**

#### **Riduzione d'imposta per i fabbricati ad uso abitativo locati a canone concordato**

1. I fabbricati ad uso abitativo locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431, a partire dal 2016 hanno diritto alla riduzione di imposta del 25%. Per usufruire dell'agevolazione, i contratti di locazione stipulati a partire dal 01.01.2018 dovranno riportare l'attestazione di conformità rilasciata da almeno una delle associazioni di categoria firmatarie del vigente "Accordo applicabile nel territorio metropolitano di Bologna", così come previsto dal D.M. 16/01/2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

## **VERSAMENTI RIMBORSI E CONTROLLI**

### **Art. 15**

#### **Versamenti**

1. I soggetti passivi devono effettuare i versamenti con le modalità previste dalla legge con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

2. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a € 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. Se l'importo da versare in acconto è inferiore ad € 12,00, il versamento può essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta entro la scadenza del saldo.
3. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. Sono considerati tuttavia regolari anche i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

### **Art. 16**

#### **Differimento dei versamenti**

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.
2. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione, ivi incluse quelle relative alle conciliazioni giudiziali.
3. Il differimento del termine di versamento di cui ai commi precedenti si applica solo alla quota di imposta municipale propria di competenza comunale.

### **Art. 17**

#### **Rimborsi e compensazione**

1. Il rimborso può essere chiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 19 del presente regolamento. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Non si dà luogo al rimborso di somme complessivamente di importo uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'art. 15 comma 2 del presente regolamento.
5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso come disciplinato dal vigente Regolamento generale delle entrate comunali, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU.

**Art. 18**  
**Attività di controllo**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 successive modificazioni ed integrazioni.
2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera € 20,00. Detta norma non si applica nel caso in cui l'importo complessivamente da recuperare per più annualità di imposta sia superiore al predetto limite.
3. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare, qualora il credito vantato dal Comune non superi € 30,00.

**Art. 19**  
**Interessi moratori**

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori come previsto dal vigente Regolamento generale delle entrate comunali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

**Art. 20**  
**Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni previste dal vigente Regolamento generale per le entrate comunali.

**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 21**  
**Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal primo gennaio dell'anno della delibera di approvazione/modifica regolamentare, se questa è adottata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, in caso contrario l'entrata in vigore decorre dal primo gennaio dell'anno successivo.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

# COMUNE DI LOIANO

## CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

### VERBALE DEL REVISORE UNICO N.99/2023

Sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale N.16 del 11/04/2023 avente per oggetto:

*“MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)”*

#### IL REVISORE UNICO

nella persona del sottoscritto Dott. Frontera Gregorio, nominato Revisore Unico ai sensi degli artt. 234 e segg. del D. Lgs. 237/2000, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 27.10.2020;

#### PREMESSO CHE:

- L'art. 7 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Comune, nel rispetto dei principi fissati della legge e dello Stuto, adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;
- l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;
- l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;
- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**VISTA** la L. n. 160 del 27/12/2019 – Legge di Bilancio 2020 – dove all'art. 1 dai commi 738 al 783 si disciplina l'unificazione del tributo IMU/TASI, con l'abolizione del tributo TASI a decorrere dall'anno 2020.

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 1 comma 738 L. 160 del 27/12/2019, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e dell'imposta municipale propria (IMU).

**VISTO:**

- il regolamento disciplinante l'IMU approvato con deliberazione consiliare n. 13 in data 25/05/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, come da documento allegato alla delibera sottoposta al mio parere:
- che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 è necessario modificare l'art. 6 del regolamento suddetto relativo alla definizione di abitazione principale, eliminando il riferimento al nucleo familiare del possessore del fabbricato.
- i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi dal Responsabile dell'Area Risorse e Attività Produttive.
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

**Tutto ciò premesso,**

**ESPRIME**

- **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione relativa alla modifica del regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale Propria (nuova IMU), in vigore dal 01 gennaio 2023.

Loiano 22 Aprile 2023

Il Revisore Unico del Comune di Loiano (BO)

Dott. Frontera Gregorio

  


**COMUNE DI LOIANO**

**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 11 del 28/04/2023**

OGGETTO:

**MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

Letto, approvato e sottoscritto.

**FIRMATO  
IL SINDACO  
MORGANTI FABRIZIO**

**FIRMATO  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
RISTAURI LETIZIA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).